

COMUNE DI MARTIRANO

PROV. DI CATANZARO

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 27 Del 29/12/2020	OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario TARI anno 2020
---------------------------------------	---

L'anno Duemilaventi in Martirano il giorno Ventinove (29) del mese di Dicembre dalle ore 8:15 a seguire, regolarmente convocato, con avviso prot. n. 3027 del 28/12/2020, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica Sessione Straordinaria e Urgente Di 1^ Convocazione** nella **Sala Consiliare** .

All'appello nominale **alle ore 18:15** risultano i Signori consiglieri:

N	CONSIGLIERI	PRES.	ASS.
1	BARTOLOTTA FRANCESCO Sindaco	X	
2	CARULLO PIERO	X	
3	CALIGIURI MARIO	X	
4	BARTOLOTTA PASQUALE	X	
5	AIELLO ANTONELLO	X	
6	STRANGES DIEGO LUCA	X	
7	SCALESE GIOVANNA Presidente del Consiglio	X	
8	FOLINO DANIEL		X
9	VENTO MAURIZIO		X
10	SCALESE GINO	X	
11	MARINO GIUSEPPE VITTORIO		X

Assegnati: 11
In carica: 11

Presenti n. 08
Assenti n. 03

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il **Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà**.

Il Presidente del Consiglio Sig.ra Giovanna Scalese , preliminarmente :

constatato che tutti i presenti sono muniti dei dispositivi di protezione individuale e disposti assicurando tra di loro la distanza ben oltre quella minima di un metro, prescritta dalle disposizioni governative in materia di emergenza sanitaria da COVID-19, per ultimo il D.PCM 18/10/2020 ed il Decreto del Ministero della P.A del 19/10/2020 e nel rispetto del decreto sindacale n. 1/2020;

riconosciuto il numero legale degli intervenuti, **dichiara** aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno sopra indicato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Cons. Giovanna Scalese , introduce il punto 5° all'o.d.g., illustrando la proposta in oggetto, terminata la quale , si apre la discussione .

Il Consigliere Scalese chiede chiarimenti sulla proposta in oggetto iscritta all'o.d.g. odierno , visto che questo Consiglio ha già approvato con la delibera di C.C. n. 14/2020 il Piano Finanziario Tari per il 2020.

Si evidenzia che questo di oggi è il Piano Economico Finanziario Tari 2020, secondo il metodo tariffario stabilito da ARERA con la delibera del 2019; mentre approvato con la deliberazione di C.C. n. 14/2020, quale atto obbligatoriamente allegata al Bilancio di previsione finanziario 2020.2022 , è strutturato sulle tariffe del 2019 e quindi in sostanza è la conferma del PEF 2019.

Interviene il Sindaco, il quale invita tutti i consiglieri a votare a favore la presente proposta , perché oltre ad essere un piano finanziario importante per i cittadini, lo stesso comporta una ricaduta favorevole per i medesimi , in quanto il PEF 2020 approvato con il metodo tariffario della delibera Arera registra costi per Euro 115.124,00, quindi euro 11.000,00 in meno rispetto al 2019.

La mancata approvazione oggi significherebbe privare il cittadino di questa differenza, per questo rivolge invito a tutti i consiglieri di votare a favore questa proposta.

Terminata la discussione, il Presidente del C.C. , invita il Civico Consesso a determinarsi in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

l'articolo 1, comma 639 e ss., della L. 147/2013, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, tassa sui rifiuti che sostituisce i precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

i criteri di applicazione della TARI trovano origine dal DPR n. 158/99, che contiene il cd. 'metodo normalizzato' utilizzato per la quantificazione della parte fissa e variabile delle tariffe;

l'Art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, risulta applicabile, a norma dell'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, anche alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

il comma 702 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013, dà atto che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATI:

la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), comma 738 che cita testualmente: "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta comunale unica di cui all'Art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 738*";

l'Art. 138 del Decreto Legge 34/2020 (Decreto Rilancio) che abroga il comma 779 dell'Art.1 della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del Regolamento IMU entro il 30 giugno 2020 e rende applicabile il regime di applicazione ordinaria di cui all'art 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui "gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 del 17/03/2020 (cd “decreto Cura Italia”), convertito in legge 24/04/2020, n.27 che, al comma 5 prevede che i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23.10.2020 ad oggetto “APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2020 - ART.107, COMMA 5 D.L.18/2020 CONVERTITO IN LEGGE 24/04/2020, N.27” per mezzo della quale sono state confermate per l'Anno 2020 le tariffe TARI applicate nell'anno 2019 ai sensi del richiamato art.107, comma 5, del D.L. 18/2020;

DATO ATTO che il decreto del Ministero dell'Interno del 30 settembre 2020 ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 ottobre 2020;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di ARERA che hanno introdotto il Nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR):

Deliberazione n. 443/2019 recante “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021*”, ed in particolare l'art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;

Deliberazione n. 444/2019 recante “*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*”:

Deliberazione n. 52/2020/rif. del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

VISTO, in particolare, l'Allegato A della succitata deliberazione che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2020;

CONSIDERATO che, a seguito della citata Delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe a livello nazionale, la quale incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari Tari rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibito, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo dalla TARI le

aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti.**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 6 della Deliberazione 443/2019 di ARERA, il gestore predispone il Piano Economico Finanziario secondo quanto previsto dal nuovo MTR, e lo trasmette all'ente territorialmente competente affinché lo validi, assumendo le proprie determinazioni e trasmettendole ad ARERA, entro 30 giorni, per l'approvazione;

CONSIDERATO che:

per l'anno 2020 il costo complessivo del servizio previsto dal PEF redatto e approvato dal CC, pari ad € 115.124,00 e derivante dall'applicazione del nuovo MTR fissato da ARERA, viene suddiviso secondo le voci che in base al DPR 158/99 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa;

i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari ad € 10.541,00 pari al 9 % del totale di costi;

i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari ad € 104.942,00 pari al 91 % del totale dei costi;

per l'anno 2019 il costo complessivo del servizio previsto dal PEF 2019 redatto e approvato dal CC, risultava essere pari ad € 126.658,66

RITENUTO di provvedere in merito;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 e art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli: 07; contrari: 01 (Scalese G.); astenuti: 0, resi per alzata di mano da n. 08 consiglieri presenti e votanti di n. 11 assegnati ed in carica ,

DELIBERA

Di dare atto che la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Di approvare:

il Piano Finanziario per l'anno 2020 (allegato 1), presentato dal Comune stesso, in qualità di Ente territorialmente competente in materia di approvazione dei PEF, con il quale sono stati definiti i costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti come riportati nel corpo del presente provvedimento;

la relativa relazione tecnica (allegato 2)

la dichiarazione di veridicità rilasciata dal Legale Rappresentante dell'Ente (allegato 3).

Di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif.

Di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA

Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia.

Di riservare al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti conseguenziali .

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere,

con separata votazione, con il seguente esito:

Voti favorevoli: 07; contrari: 01 (Scalese G.); astenuti: 0 resi per alzata di mano da n. 08 consiglieri presenti e votanti di n. 11 assegnati ed in carica ,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to Giovanna Scalese

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Rosetta Cefalà

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Il Vice Sindaco (Carullo Piero)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Il Vice Sindaco (Carullo Piero)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

la presente deliberazione:

(X) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza 07.01.2021 (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).

() diviene esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).

(X) è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).

Martirano, 07.01.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Rosetta Cefalà

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/1993.